



**COMUNE DI BOVEZZO**  
(Provincia di Brescia)

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
URBANISTICA – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE, NOMINA,  
INCOMPATIBILITÀ E SCADENZA DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
CONSILIARE N. 50 DEL 28/11/2008

Novembre 2008

## **CAPO I – LE ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE, NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E SCADENZA**

### **Articolo 1 - Composizione**

1. La Commissione per il paesaggio é un organo tecnico consultivo collegiale istituito ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11/3/05 n.12. e s.m.i.
2. L'Amministrazione individua l'Area Tecnica a cui affidare i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste, cura l'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio, e trasmette alla Soprintendenza tali documenti unitamente alla relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs 63/2008.
3. La Commissione é composta da n. 1 membro di diritto e da 3 membri elettivi nominati dalla Giunta Comunale.
4. E' membro di diritto il responsabile dell'Area Tecnica senza diritto di voto; Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, la carica può essere affidata ad altro dipendente della stessa Area Tecnica da questi delegato.
5. Sono membri elettivi 3 professionisti, provenienti sia da settore dell'impiego pubblico o privato che liberi professionisti, in possesso di comprovata e qualificata esperienza in materia di pianificazione paesistica e di tutela paesaggistico-ambientale, tra i quali:
  - a) il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di dipendente pubblico o privato, nell'ambito di tutela e valorizzazione di beni paesaggistici;
  - b) i Commissari devono essere in possesso di titolo di studio specialistico (laurea vecchio ordinamento se antecedente D.M. 509/99 – laurea ai sensi del D.M. 509/99 o Laurea Magistrale come previsto dal D.M. 270/2004 ovvero diploma di scuola secondaria) e aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
6. In occasione della prima seduta, la Commissione nominerà in seno il Presidente.
7. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare da curriculum professionale allegato alla candidatura che verrà presentata a seguito di avviso pubblico, depositato presso la segreteria del Comune.
8. La Commissione per il paesaggio si esprime mediante deliberazioni.

### **Articolo 2 - Nomina e designazione**

1. La Commissione per il paesaggio é nominata dalla Giunta Comunale su una rosa di nominativi.
2. Non possono essere nominati quali Presidente o componenti della Commissione per il Paesaggio:
  - a) i dipendenti del Comune, i dipendenti di aziende o enti e società da esso dipendenti;
  - b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
  - c) I membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica, o i soggetti che svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo ente locale.

3. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostitutivi che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o in caso di morte o di dimissioni di un membro effettivo. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere profilo professionale equivalente e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

### **Articolo 3 – Scadenza**

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio é quella del mandato amministrativo nel corso del quale é stata nominata.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

### **Articolo 4 – Incompatibilità**

1. La carica di componente della Commissione é incompatibile:
  - con la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta Comunale;
  - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune od Enti, aziende o società da esso dipendenti;
  - con i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica, o i soggetti che svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo ente locale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio.

### **Articolo 5 - Conflitto di interessi**

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dalla seduta. Di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale della seduta.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al quarto grado od affini o al coniuge di un membro della commissione.

### **Articolo 6 - Incompatibilità sopravvenuta**

I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

### **Articolo 7 - Assenze ingiustificate**

I membri della Commissione che risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della stessa commissione sono dichiarati decaduti e sostituiti a meno che non vengano comunicati impedimenti di causa maggiore.

## **CAPO II – LE ATTRIBUZIONI**

## **Articolo 1 - Attribuzioni della Commissione**

1. La Commissione per il paesaggio assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005.
2. Il presidente della Commissione ha facoltà di sottoporre al parere della stessa anche pratiche edilizie non ricadenti in zone tutelate dal vincolo paesaggistico ma che presentino particolare complessità e interesse in materia ambientale, quali:
  - a) piani attuativi;
  - b) progetti edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione ed ampliamento;
  - c) interventi che presentano aspetti con valutazioni discrezionali che l'Amministrazione Comunale reputi di particolare e significativo impatto paesistico e ambientale sul territorio.
3. Alla Commissione per il paesaggio è assegnato il compito di esprimere pareri relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

## **CAPO III – FUNZIONAMENTO**

### **Sezione 1 - Modalità di convocazione**

#### **Articolo 1 – Convocazione**

1. La Commissione é convocata dal presidente almeno sette giorni prima della seduta.
2. La convocazione é inviata a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in casi di eccezionale urgenza e comunque non può essere inferiore a 24 ore.

#### **Articolo 2 - Ordine del giorno**

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare nella seduta convocata.

#### **Articolo 3 - Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente, ovvero in caso di sua assenza del Commissario da lui delegato prima di ogni seduta, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
2. La Commissione del Paesaggio esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti.

## **CAPO IV – MODALITA' DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

## **Articolo 1 – Criteri per l'esercizio della subdelega**

1. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale, la Commissione per il Paesaggio fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D. Lgs 63/2008, nonché agli altri atti di natura paesistica (Piano Paesistico Regionale, Piano territoriale di coordinamento provinciale e Piano di parchi locali di interesse sovracomunale), con contenuti di carattere paesaggistico.
2. Gli interventi proposti devono, pertanto, essere congrui con i predetti piani sovracomunali.

## **Articolo 2 - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della Commissione per il Paesaggio sono svolte da personale dipendente dell'Area Tecnica designato dal responsabile dell'area stessa ovvero dal membro di diritto nominato ai sensi del Capo I art. 1 comma 4.
2. Il segretario per ogni seduta della Commissione redige apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'elenco delle questioni trattate, una sintesi dei pareri espressi con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza. In tale caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
3. Il verbale è sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai componenti la Commissione.

## **Articolo 3 - Indennità**

Ai componenti elettivi della Commissione spetta, per ogni seduta, un'indennità di presenza come stabilita con apposita delibera di Giunta Comunale.